



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXI - n.9 - Ancona Settembre 2015

## L'olio Berbero

BRUXELLES - La Commissione europea ha deciso di facilitare l'export di 35mila tonnellate di olio d'oliva extra dalla Tunisia verso l'Ue. "Periodi eccezionali richiedono misure eccezionali" - ha spiegato il capo della diplomazia Ue, Federica Mogherini, sottolineando come la proposta costituisca "un forte segnale della solidarietà dell'Ue nei confronti della Tunisia", in gravi difficoltà economiche dopo gli attentati terroristici. "Questa iniziativa è il risultato dell'impegno Ue ad aiutare l'economia tunisina a seguito dei recenti terribili eventi" - aggiungono il commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan e il

commissario europeo al commercio, Cecilia Malmstrom, secondo cui l'obiettivo "è quello di creare più posti di lavoro a beneficio della popolazione tunisina". La proposta, che dovrà passare al vaglio di Parlamento e Consiglio Ue per ottenere il via libera, prevede una misura temporanea fino alla fine del 2017, che dovrebbe scattare una volta esaurita la quota già fissata di 56.700 tonnellate di olio d'oliva tunisino esente dai dazi doganali. Per il Paese nordafricano questo prodotto rappresenta la prima voce dell'export nell'Ue e ha alle spalle un'industria che fornisce oltre un milione di posti di lavoro, fra diretti e indiretti. Così si legge su



### SOMMARIO

#### APERTURA

- Olio Berbero pag. 1,2
- Marche Agricole online pag. 2

#### ECONOMICO

- Anagrafe degli avicoli pag. 3
- Contributi alluvione maggio 2014 pag. 4,5
- Premio accoppiato zootecnia pag. 6

#### FISCALE

- Anatocismo bancario pag.7

#### LAVORO

- Collaborazioni coordinate continuative pag.8,9
- Rete del lavoro agricolo di qualità pag.10

#### AGRITURISMO

- Agritourist informa pag.11

#### VARIE

- Bruxelles: mucche con il tappo pag.12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



www.ansa.it il 17 settembre 2015.

Ho riportato integralmente il testo per futura memoria, per ricordarsi bene come e da chi veniamo governati, come e da chi in Europa ed in Italia stanno facendo carta straccia del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, trattato che istituiva la Comunità Economica Europea. Vi invito ad andare a rileggervi il Titolo II dall'art. 38 all'art. 47, formalmente ancora in vigore ma di fatto cancellato a colpi di decisioni della Commissione Europea non si sa bene da chi eletta e a chi risponda. Questa dell'olio d'oliva tunisino è l'ultima di una serie di decisioni contrarie alla nostra agricoltura; nessuno potrebbe pensare di chiudere le frontiere all'arrivo di derrate alimentare dall'estero, ma almeno pretendere le stesse vengano prodotte seguendo le medesime regole sanitarie e sociali non sarebbe solo un dovere ma semplicemente l'applicazione del diritto di reciprocità. Sarebbe chiedere troppo?!

Comunque le proteste che si sono sollevate da più parti, soprattutto da parte della nostra organizzazione, che ha subito commentato con Rossi, Presidente della Federazione

Nazionale di Prodotto Olivicola di Confagricoltura: "Una misura sciagurata che mette in ginocchio l'olio d'oliva italiano di qualità". Oppure il commento da parte dei Giovani di Confagricoltura ANGA che invoca "l'annullamento delle ulteriori facilitazioni alle produzioni extracomunitarie",

Confagricoltura ribadisce, quindi, con forza che "ancora una volta ci troviamo a dover subire un provvedimento che penalizza i produttori in nome della politica; in questo caso per proteggere l'economia tunisina a seguito dei recenti attentati terroristici. Non siamo nuovi a provvedimenti del genere, è già capitato recentemente con l'embargo russo (pesche ndr.) e con le concessioni ulteriori per le arance al Marocco che stanno creando penalizzazioni insostenibili".

Senza voler far troppo dietrologia è un dato di fatto che l'agricoltura paghi per scelte sbagliate fatte su altri settori. Voci maligne, alle quali non vogliamo credere, favoleggiano che l'olio tunisino serva a pagare prodotti industriali comunitari (probabilmente nemmeno italiani...) al posto del dinaro, un

po' peggio di come si faceva negli anni 70/80 con i suini cinesi al posto delle macchine italiane.

Comunque sia, con De Castro in testa molte forze politiche hanno intrapreso una battaglia contro questa scelta sconsiderata della Commissione che produrrà notevoli danni economici ed occupazionali alla nostra olivicoltura, come se non fosse bastato la competizione giornaliera con i nostri colleghi spagnoli e greci anche se questa volta ... "se Atene piange, Sparta non ride"....

Augurandoci, quindi, che l'Europarlamento o il Consiglio UE blocchino la decisione, teniamo ben presente che acquistare italiano fa bene alla nostra economia e ci garantisce maggiore qualità e sicurezza sanitaria non solo sui prodotti alimentari ma anche su quelli industriali comunitari o meno che siano, iniziando da quelli di provenienza della bassa sassonia di cui in questa sede non parleremo.

*Alessandro Alessandrini*

---

## Marche Agricole on line

Si comunica che dal mese di gennaio 2016 mensile Marche Agricole verrà inviato per e.mail, ed il mese successivo pubblicato sul sito già attivo [www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it).

Gli associati che, al contrario volessero continuare a ricevere il periodico per posta, oltre ad essere in regola con le quote associative, dovranno farne espressa richiesta agli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.

# Anagrafe degli avicoli: nuovo Decreto ministeriale indica le modalità operative



Si ricorda che sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 28/01/2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13/11/2013 recante “modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 25/01/2010, n. 9”. L’art. 4 del D. Lgs. 25/01/2010, n. 9 dispone infatti che **tutte le aziende avicole** a carattere commerciale e le aziende avicole a carattere non commerciale **che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi debbano essere registrate presso la Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche**, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN) costituito presso l’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

Con il D.M. 13/11/2013 il legislatore ha quindi inteso completare l’iter di armonizzazione dell’anagrafe avicola, di fatto già operativa in base a varie disposizioni nazionali e comunitarie, ai criteri operativi della BDN, stabilendone la piena operatività entro 180 giorni dal 28 gennaio 2014.

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano:

- **la chiara definizione del proprietario e del detentore degli animali**, anche in caso di contratto di soccida;

- **le deleghe per gli adempimenti previsti dal decreto**, e le eventuali relative revoche, che dovranno essere esplicite e documentabili e registrate in BDN;

- **le modalità di registrazione di aziende e di segnalazione di apertura di aziende/unità produttive**, esclusivamente informatizzate, che dovranno pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio ovvero, nel caso quest’ultimo non sia attivo e solo dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni, direttamente in BDN, da parte del detentore attraverso la compilazione di un apposito modulo informatizzato;

- **l’obbligo, ai fini della**

**registrazione, di fornire le coordinate geografiche dell’azienda;**

- **modalità di registrazione semplificate**, non informatizzate, per i soli allevamenti a carattere familiare da richiedere direttamente al Servizio Veterinario competente. Ai fini del buon esito del procedimento di registrazione sono previste una serie di condizioni, compresi alcuni requisiti aggiuntivi per gli incubatoi, gli allevamenti, i mercati, le fiere, le esposizioni, i commercianti ed i riconoscimenti ad effettuare scambi comunitari.

Altre importanti novità riguardano l’attestazione dello stato sanitario per salmonellosi, con data dell’attribuzione /aggiornamento dell’accreditamento per allevamenti di Gallus gallus e Meleagris gallopavo sottoposti ai Piani di controllo salmonellosi e la possibilità di registrare le movimentazioni direttamente in BDN, con stampa della dichiarazione di provenienza e di destinazione che sostituisce a tutti gli effetti le dichiarazioni di provenienza e di destinazione previste dal D.M. 16/05/2007 e D.M.11/02/2003.

In questo caso, l’attestazione sanitaria è sostituita dal procedimento di validazione in BDN della richiesta di movimentazione in uscita.

Maggiori informazioni su [www.veterinariaalimenti.marche.it](http://www.veterinariaalimenti.marche.it)

# Contributi per alluvione maggio 2014

La Giunta Regionale in data 28/09/2015 ha emesso la delibera n. 795 avente per oggetto:

**D.L. 51/2015 convertito con legge n. 91/2015 -D.M. n. 18037 del 03 settembre 2015, evento atmosferico eccezionale, piogge alluvionali dei giorni 2 e 3 maggio 2014, verificatosi nel territorio della provincia di Ancona – Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comm2, del d.lgs. 102/2004.**

In tale delibera viene stabilito che **le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali dei giorni 2 e 3 maggio 2014, dovranno presentare le domande per l'erogazione degli aiuti entro il termine perentorio del 31 ottobre 2015 alla P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione- Via Tiziano, 44-60122- Ancona, PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it;**

nonché le procedure, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di aiuto e per l'erogazione dei contributi di cui al punto precedente come definite negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**per motivi di spazio viene pubblicato una sintesi dell'Allegato A mentre tutti gli**

**altri allegati compreso il testo integrale possono essere richiesti all'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona**

**Allegato "A" (sintesi)**

Procedure, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di aiuto e per l'erogazione dei contributi per la perdita di reddito delle imprese agricole per le piogge alluvionali del 2 e 3 maggio 2014 - d.lgs 102/2004, art. 5 comma 2 lettere a), b) e c)

**Aree delimitate** con DGR n. 787 del 30/06/2014, come rettificata con DGR 911 del 28/07/2014, e riconosciute con Decreto del Ministro MIPAAF del 03 settembre 2015, prot. n. 18037, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015.

**Prov. AN**

**Comuni: Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli (ambito ex comune di Ripe), Senigallia, Serra de' Conti. In tutti i comuni per una fascia di 500 metri in destra e 500 metri in sinistra del Fiume Misa**

**Destinatari degli aiuti per la perdita di reddito**

**imprese agricole, singole o associate, che cooperative agricole esercenti l'attività di produzione primaria, in possesso dei requisiti**

previsti dall'articolo 2135 del codice civile; che risultino iscritte fin dalla data dell'evento atmosferico presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese, in possesso di un fascicolo aziendale che abbiano subito **una perdita di reddito non inferiore al 30 per cento della produzione media annua**

Per l'accesso all'aiuto dovrà essere verificata, individualmente per ciascun beneficiario, la condizione che il rapporto tra la perdita di reddito e produzione media annua sia superiore al 30% ossia che  $(b-a)/b > 0,30$ .

La perdita di reddito, (b-a) è calcolata sottraendo:

a) (produzione dell'anno dell'evento) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

b) (produzione media annua) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo

medio di vendita ottenuto.

**Dall'importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale;** allo stesso tempo la perdita di reddito può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della medesima avversità.

Qualora, nel quinquennio precedente all'evento avverso, non siano riscontrate in azienda alcune produzioni è possibile far riferimento alla "Tabella rese e prezzi standard per le attività aziendali" adottata con le disposizioni attuative del PSR Marche, allegata alla dgr n. 551/2009 e ss. mm. e ii.

**I dati utilizzati per il calcolo della perdita di reddito devono trovare corrispondenza con la documentazione contabile e fiscale dell'impresa oltretutto con i dati del fascicolo aziendale.**

### Tipologia di aiuto

Per i danni alle produzioni agricole sono previsti:

- contributi in conto capitale fino all'80% della perdita di reddito accertata;
- qualora già stipulati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 102/2004, contributi per i prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per

l'anno successivo (ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del d.lgs 102/2004) da erogare al seguente tasso agevolato:

o 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate, ai sensi del Reg. (CE) 1257/1999;

o 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.

Gli aiuti del presente atto sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati ai beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti del presente atto sono limitati all'80% della perdita di reddito.

### Esclusione dal contributo

Sono esclusi dal contributo:

- La perdita di reddito che beneficia o ha beneficiato degli aiuti disposti a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 179 del 10/07/2014 o di altri interventi pubblici ovvero di risarcimenti assicurativi anche diversi da quelli agevolati previsti dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al d.lgs 102/2004;

- la perdita di reddito che non abbia superato la soglia del 30% della produzione media annua aziendale;

- la perdita di reddito per il quale non sia comprovato il nesso di causalità con l'evento atmosferico eccezionale riconosciuto dal MIPAAF;

- aiuti per la perdita di reddito che eccedano il limite dell'importo dei danni subiti dall'imprenditore agricolo in conseguenza diretta dell'evento atmosferico eccezionale di cui al decreto del Ministro MIPAAF del 03 settembre 2015, prot. n. 18037;

- gli indennizzi per danni cagionati a terzi;

- le grandi imprese come definite ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 nell'allegato I al medesimo;

### Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire alla Regione Marche – P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione- Via Tiziano, 44- 60122-Ancona, PEC:

*regione.marche.pfcsi@emarche.it*  
entro il 31 ottobre 2015 e dovranno essere redatte sul modello allegato B, scaricabile dal sito Internet *www.agri.marche.it*.

# Premio accoppiato zootecnia corretta identificazione dei capi

il 25 settembre 2015 è stato pubblicato il DM n. 5145 di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 relativo agli **aspetti di corretta identificazione e registrazione dei capi ai fini della corresponsione del premio accoppiato.**

Il DM n. 5145 del 24 settembre 2015 di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 è relativo alla modifica del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per ciò che riguarda gli aspetti di corretta identificazione e registrazione dei capi ai fini della corresponsione del premio accoppiato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.

Il Reg. (UE) n. 1383/2015 ha previsto la modifica di seguito riportata **per evitare che un'eventuale irregolarità di identificazione e registrazione dei capi li escludesse per tutta la vita dalla possibilità di essere ammessi al premio accoppiato:**

*“Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data*

*fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:*

*a) al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale, se è applicato un periodo di detenzione;*

*b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.”*

Con il DM in oggetto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, come concordato anche con le Associazioni di categoria, indica le date entro le quali poter correggere eventuali irregolarità nell'identificazione e registrazione degli animali per i vari premi accoppiati zootecnici previsti:

- per quanto riguarda il

premio alla macellazione dei bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi - collegato ad un periodo minimo di detenzione di 6 mesi - tale data si individua nel primo giorno del periodo di detenzione dell'azienda richiedente;

- per quanto riguarda, invece, i premi erogati alle vacche da latte, alle vacche nutrici, ai bufalini e agli ovicaprini, tale data è stata individuata nel 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

**Si precisa che tale provvedimento riguarda esclusivamente l'ammissibilità dei capi a premio e non esclude dalle sanzioni previste per la non corretta identificazione e registrazione dei capi.**



# Anatocismo bancario: illegittimo per legge

Con l'**anatocismo bancario** si intende la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. A causa di ciò, resta in capo al debitore l'obbligo del pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli **ulteriori interessi calcolati su quelli già scaduti**. Questa pratica è stata resa illegittima dalla Legge di Stabilità 2014 (co. 629, L. 147/2013), che ha ridefinito l'art. 120 del TUB (Testo unico bancario), sebbene l'assenza della delibera di attuazione del Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) abbia lasciato un alone di indefinitzza alla vicenda.

Recentemente **due sentenze del Tribunale di Milano** (sent. del 25.03.2015 e del 3.04.2015) hanno però chiarito la situazione, **arrestando la pratica di applicare interessi sugli interessi** dei propri correntisti poiché le banche non devono calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma su quello maggiorato dagli interessi già maturati nelle precedenti mensilità.

Il Tribunale, senza attendere ulteriormente la delibera del CICR ha dichiarato illegittima la pratica dell'anatocismo bancario a partire dell'1 gennaio 2014, sostenendo che la Legge di Stabilità ha vietato senza alcuna possibilità di interpretazione

contraria tale pratica, sostenendo che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori". Tale disposizione è diventata operativa al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di fronte alle rimostranze delle tre banche coinvolte nei due procedimenti, secondo le quali la Legge non poteva i produrre i propri effetti senza la delibera necessaria, i giudici hanno risposto che al CICR è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che è da ritenersi, proprio in virtù di questo principio, operante a decorrere dall'1 gennaio 2014. Nel caso in esame, sempre secondo il Tribunale di Milano, l'eliminazione legislativa dell'anatocismo è destinata a operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio

sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell'ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge.

Nell'accogliere il reclamo contro l'anatocismo bancario avanzato dall'Associazione Movimento Consumatori, **i giudici hanno disposto il divieto di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già esistenti o ancora da sottoscrivere**; la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sulla home page del sito web delle tre banche oggetto dei reclami di cui alle sentenze già citate;

*www.pmi.it*  
4 agosto 2015



# Collaborazioni coordinate continuative: cosa cambia?



Cambiano le regole per le **collaborazioni coordinate continuative** avviate a partire dall'**entrata in vigore de Jobs Act**, o meglio del suo decreto attuativo n. 81/2015 sul Codice dei Contratti.

Il provvedimento ha mandato definitivamente in pensione il contratto a progetto, per i rapporti di lavoro avviati a partire dal 25 giugno 2015. I contratti già in essere continueranno ad essere validi fino al 31 dicembre 2015, o fino alla loro naturale scadenza se precedente a tale data.

## Contratti a progetto addio

Dal 1° primo gennaio 2016, tutti

**i contratti a progetto dovranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti**, nel caso in cui si tratti di: “Prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

In sostanza, per le collaborazioni avviate dopo il 25 giugno 2015, l'art.52 del Dlgs. n.81/2015:

- non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
- i contratti di lavoro autonomo, non sono più soggetti alla legge 92/2012 (Riforma del Lavoro

Fornero) e alle sue limitazioni;

- possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa non a carattere subordinato.

## Co.Co.Co.

Quella regolato dai contratti di tipo co.co.co. è una tipologia di lavoro a metà strada il lavoro autonomo e quello subordinato: il collaboratore lavora in piena autonomia all'interno dell'azienda senza vincolo di subordinazione, ma in rapporto con il committente è di tipo coordinato e continuativo. **Per evitare che questa tipologia di rapporto di lavoro mascheri in realtà un vincolo di subordinazione, sono state previste delle limitazioni e dei vincoli che il datore di lavoro deve obbligatoriamente rispettare.** Più in particolare la presunzione di subordinazione si applica se la prestazione di lavoro:

- è esclusivamente personale, ovvero il lavoratore autonomo non ha collaboratori e non può farsi sostituire;
- è continuativa, prevede una durata e non è riferita a singole



opere;

• è effettuata secondo modalità di esecuzione decise dal committente, dunque il collaboratore lavora in azienda con orari di lavoro prestabiliti.

### Deroghe al co.co.pro.

Il decreto ha previsto quattro deroghe, per cui la presunzione di lavoro subordinato non si applica a:

- **collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (qui, ad esempio, sono compresi i call center);
- collaborazioni prestate

nell'esercizio di **professioni intellettuali** per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

• attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni;

• prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 289/2002.

### Incentivi

Alle imprese che nel corso del 2015 trasformino collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto o con titolari di partita IVA, in contratti a tempo indeterminato

il Jobs Act ha previsto l'estinzione automatica di tutte le eventuali violazioni previste dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, a patto che le violazioni non siano state già accertate prima dell'assunzione. La sanatoria si applica alle seguenti condizioni:

- il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 276 del 2003 (quindi DTL, direzioni territoriali del lavoro, enti bilaterali, ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro);
- nei 12 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro non può decidere il licenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Questo vale nel settore privato, nella Pubblica Amministrazione il divieto di stipulare contratti a progetto scatterà a partire dal 1° gennaio 2017.

Noemi Ricci - 25 agosto 2015  
www.pmi.it

# Rete del lavoro agricolo di qualità

## azioni positive di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura

Si comunica che a partire dal 1 settembre 2015, è possibile presentare le istanze di adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui al decreto legge n.91/2014, tramite un apposito servizio telematico reso disponibile dall'INPS.

Con il comunicato del 28 agosto u.s., l'INPS ha infatti ufficializzato l'avvio della procedura telematica che era già stato preannunciato dai Ministri delle politiche agricole (Martina) e del lavoro (Poletti) nel corso di un apposito incontro con le Parti sociali agricole tenutosi a Roma il 27 agosto, nel quale sono stati affrontati i temi del caporalato e del lavoro sommerso riportati all'attenzione dell'opinione pubblica a seguito di alcuni recenti fatti cronaca - tutti da accertare nella loro esatta portata - avvenuti in Puglia tra luglio e agosto. Infatti, ai sensi dell'art. 6, c.1, del citato d.l. n.91/2014 (convertito dalla legge n.116/2014 e meglio noto come decreto #campolibero), **la Rete del lavoro agricolo di qualità è un sistema volontario di certificazione delle imprese agricole** che, in caso di ammissione alla Rete, compariranno in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'INPS. Tali aziende saranno escluse dagli "orientamenti" dell'attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e dall'Istituto previdenziale (che concentreranno dunque i loro controlli sulle aziende non appartenenti alla Rete).

**Possono presentare richiesta di adesione alla Rete le imprese**

**agricole** in possesso dei seguenti requisiti:

**a) non aver riportato condanne penali;**

**b) non essere stati destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);**

**c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.**

Alla procedura si accede attraverso il sito internet dell'INPS mediante il seguente percorso:

Servizi online > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità.

Le domande saranno esaminate ed accolte/rigettate dalla Cabina di regia della "Rete del lavoro agricolo di qualità" (presieduta dall'INPS e composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni professionali agricole, dei Ministeri delle Politiche agricole, del Lavoro e

dell'Economia e della Conferenza delle Regioni) entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di esito positivo, le aziende selezionate entreranno a far parte della Rete e riceveranno il certificato che ne attesta la qualità.

In sostanza con l'iscrizione (facoltativa) alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese in possesso dei requisiti previsti hanno l'opportunità di "limitare" i controlli da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro e previdenza.

Da ultimo vale la pena di sottolineare che:

- trattandosi di un sistema di certificazione volontaria, i datori di lavoro interessati potranno presentare le istanze in qualsiasi momento a partire dal primo settembre p.v.;

- la presenza del requisito della regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (di cui alla lettera c) del c.1 dell'art. 6 citato) deve essere valutata, a nostro avviso, secondo la vigente normativa DURC



# Agriturist informa

## I controlli nelle aziende agrituristiche

Giova ricordare che l'attività agrituristiche essendo un'attività connessa all'attività agricola deve soddisfare, costantemente, diversi requisiti normativi al fine di non incorrere in spiacevoli sanzioni che possono essere rilevati dall'autorità competente.

### Controlli di competenza della Regione

a) permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'EROA, in particolare attraverso la consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla;

b) rispetto del requisito della principalità agricola in particolare attraverso la consultazione del fascicolo aziendale AGEA, dell'anagrafe zootecnica, del registro UMA, dei registri di stalla ed eventualmente con specifico sopralluogo ai fini del riscontro dell'effettivo ordinamento produttivo praticato;

c) rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell'esercizio delle attività di prima colazione e nell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono previste modalità diverse di effettuazione delle verifiche a seconda della tipologia aziendale:

- aziende che forniscono la sola attività di ospitalità,
- aziende che forniscono anche la prima colazione,
- aziende che esercitano anche l'attività di somministrazione

di alimenti e bevande.

*Così ad esempio per le aziende che forniscono l'attività di ospitalità ed il servizio di prima colazione l'attività di controllo consiste anche nel riscontrare la provenienza e il rispetto delle percentuali, in valore, della materia prima o prodotto, tracciato o tracciabile, da acquistare. Diversa anche la documentazione che viene acquisita: fatture di acquisto e vendita, registri IVA di acquisti e vendite, registro dei corrispettivi, denuncia IVA, dichiarazione dei redditi, per il riscontro della denuncia a fini IVA, nel caso di aziende che somministrano pasti e bevande.*

### Controlli di Competenza del Comune

a) la corretta esecuzione degli interventi di recupero degli immobili sotto l'aspetto urbanistico-edilizio;

b) l'accertamento e la relativa applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ai soggetti che esercitano abusivamente l'attività agrituristiche senza aver presentato la SCIA, anche in forma occasionale. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio

c) il riscontro del corretto uso delle denominazioni di agriturismo, agrituristiche, agriturist e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale. Il

mancato rispetto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

d) la verifica dell'esposizione della tabella riepilogativa dei prezzi, della sua corrispondenza con quanto comunicato tramite Istrate, dell'applicazione di prezzi corrispondenti a quelli comunicati.

*I titolari delle aziende agrituristiche devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola interessate dall'attività agrituristiche e devono fornire le informazioni e la collaborazione richiesta, nonché esibire i documenti e i registri relativi alle annotazioni contabili.*

Quanto sopra riportato sono i requisiti minimi da rispettare che possono essere verificati da qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione o di Polizia Giudiziaria, dando per scontato che tutte le altre norme fiscali, previdenziali, sanitarie, ecc. siano sempre assolute correttamente.

### Agriturist Marche

Tel.3468614316 Fax 0731226840

ORARI UFFICIO:

Mail: agrituristmarche@tiscali.it

info@agriturist.marche.it

MARTED' 9.00 - 12.00

Web: www.agriturist.marche.it

Skype: agriturismomarche

VENERDI' 9.00 - 12.00

# L'ultima follia di Bruxelles: le mucche con il tappo

Semberebbe incredibile

È più forte di loro. Anche nel mezzo della tempesta perfetta che rischia di spazzare via finanziariamente e politicamente le fondamenta stessa del Vecchio Continente, i fenomeni dell'Unione Europea devono trovare il modo non solo di provocare danni collaterali, ma anche di farli ricorrendo a quel peculiarissimo mix di ottusità, iperburocraticismo, correttezza politica e rifiuto totale di scendere a compromessi con il principio di realtà che da sempre il più autentico trademark delle decisioni prese sull'asse Bruxelles-Strasburgo.

**Anche nel mezzo dell'uragano greco, l'Unione Europea ha ritenuto di imporre ad agricoltori ed allevatori comunitari di mettere un bel tappo nel sedere di mucche e ruminanti in genere.**

Succede mercoledì, quando ad Atene si sta per votare il famoso accordo con i creditori e quando l'Unione Europea quasi tutta segue col fiato sospeso gli eventi in diretta dal parlamento ellenico. Quasi tutta, perché c'è un meandro dell'edificio comunitario in cui i guai della Grecia non fanno né caldo né freddo: la commissione Ambiente dell'Europarlamento. Dove tutti gli occhi sono per la nuova Direttiva comunitaria contro l'inquinamento. C'è l'effetto serra, c'è il riscaldamento globale, c'è l'emergenza ambientale: tutti temi su cui l'Unione non può far sentire la propria voce. All'uopo, il Commissariato per l'Agricoltura guidato dall'irlandese Phil Hogan ha predisposto un ambizioso piano con entrata in vigore nel 2030

consistente in vigorosa riduzione delle emissioni nocive.

Vigorese sì, ma non abbastanza per lo zelo ambientalista della Commissione. Che prende il piano e gli inietta una robusta dose di ricostituente draconiano: tra le altre cose, la data di esordio viene anticipata al 2025, si includono nel novero degli inquinanti da ridurre anche metano e ammoniaca, si includono nella platea dei soggetti chiamati a ridurre le emissioni anche agricoltori ed allevatori. Tanto l'inasprimento che persino l'autrice del rapporto - la conservatrice britannica Julie Girling - si rifiuta di votarlo. Le perplessità della signora vengono fatte proprie da Popolari e resto dei partiti di centrodestra, che cercano di stoppare la manovra. Tutto vano: il pacchetto passa e prende la via dell'aula, dove andrà in votazione al rientro dalla pausa estiva.

Il motivo di tanta perplessità è presto spiegato: l'inclusione di ammoniaca e metano e l'inclusione del settore primario nel piano è una mazzata micidiale: di ammoniaca abbondano infatti i più comuni fertilizzanti e concimi, e riconvertirsi in pochi anni ad altro prodotto ugualmente performante ma più eco-friendly può essere complesso. Se la soluzione del problema dell'ammoniaca è solo complessa, quella del metano però è impossibile. **Massima fonte di produzione del metano, infatti, è l'apparato digerente dei ruminanti.** E, a meno di ad ora non preventivabili balzi in avanti della bioingegneria, l'ipotesi che da qui al 2030 si riesca ad intervenire

sugli intestini di mucche e capre onde farne fuoriuscire altro tipo di gas appare abbastanza remota. **Non risultando percorribile neppure la pista - suggestiva, per carità - dell'occlusione artificiale dello sfintere dei poveri quadrupedi, di modi per evitare che le emissioni bovine ed ovine impattino l'atmosfera ne resta solo uno: la rimozione coatta degli animali dall'aria aperta ed il loro ricollocamento in strutture chiuse dotate di appositi strumenti in grado di neutralizzare i pericolosi gas. Una specie di via di mezzo tra la stalla e la saletta fumatori del ristorante, insomma.**

Questo il quadro, che gli europarlamentari più sensibili alle ragioni degli agricoltori abbiano tirato su le barricate diventa comprensibile: la transumanza ecologicamente corretta imposta dall'Unione avrebbe costi tremendi per gli allevatori, che si vedrebbero costretti a rivoluzionare dalle fondamenta le proprie aziende e a farlo pure in fretta.

Ideologia, pastoie burocratiche, superfetazione regolamentare, disagio per il cittadino: gli ingredienti per una ennesima puntata del grande romanzo horror che va sotto il titolo di Unione europea ci sono tutti. Per sventare la minaccia, si può solo sperare che l'estate porti consiglio.

**Marco Gorra**

estratto da [www.liberoquotidiano.it](http://www.liberoquotidiano.it)

17 luglio 2015